



CITTA' DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2010

MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 02.05.2017
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2023

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:
- all'adozione della delibera di approvazione dal 01.04.2010

E' DIVENUTO ESECUTIVO in data 12.04.2010 per decorrenza dei termini

ENTRATO IN VIGORE in data 06.05.2010, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 20.04.2010, per la durata di 15 giorni.

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Delimitazione territoriale
- Art. 4 - Competenze gestionali del Comune
- Art. 5 - Disciplina delle prescrizioni di gestione

Titolo II

Concessioni demaniali marittime, attività soggette ad autorizzazione e disposizioni generali

- Art. 6 - Principi e normativa applicabile
- Art. 7 - Domande di assegnazione di concessione. Requisiti generali di ammissibilità
- Art. 8 - Misure per la trasparenza, la pubblicità e la concorrenza
- Art. 9 - Disciplina del procedimento in presenza di pluralità di domande o manifestazioni di interesse
- Art. 10 - Condizioni di ammissibilità della offerta tecnica
- Art. 11 - Criteri di valutazione delle proposte concorrenti
- Art. 12 - Assegnazione della concessione
- Art. 13 - Atti successivi all'assegnazione.
- Art. 14 - Rilascio di concessioni per altri usi
- Art. 15 - Attività soggette di autorizzazione
- Art. 16 - Divieti Generali
- Art. 17 - Disposizioni in materia di Navigazione
- Art. 18 - Norme generali su aree pubbliche
- Art. 19 - Disciplina del commercio a dettaglio
- Art. 20 - Corridoi di lancio
- Art. 21 - Strutture sull'arenile
- Art. 22 - Spiaggia libera
- Art. 23 - Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti per ripascimento
- Art. 24 - Anticipata occupazione per opere di difficile rimozione
- Art. 25 - Cauzioni
- Art. 26 - Pulizia degli arenili
- Art. 27 - Sicurezza dei bagnanti e degli utenti

Titolo III

Canoni demaniali marittimi

- Art. 28 - Canoni e imposta regionale
- Art. 29 - Pagamento del canone e dell'imposta regionale
- Art. 30 - Riduzione del canone
- Art. 31 - Canoni ricognitori

Titolo IV

Cessazione del titolo concessorio

- Art. 32 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio
- Art. 33 - Rinuncia alla concessione
- Art. 34 - Decadenza del titolo concessorio

Titolo V

Subingresso e affidamento

- Art. 35 - Subingresso nella concessione
- Art. 36 - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione

Titolo VI

Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima

- Art. 37 - Variazioni al contenuto della concessione

Titolo VII

Spese di istruttoria

- Art. 38 - Diritti di istruttoria

Titolo VIII

Attività di vigilanza

- Art. 39 - Vigilanza

Titolo IX**Balneazione**

Art. 40 - Ordinanza comunale sulla balneazione

Titolo X**Sanzioni**

Art. 41 – Sanzioni

Titolo X**Norme finali**

Art. 42 - Rinvii

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 33 del 04.11.2002 e s.m.i..
2. Nella gestione del Demanio Marittimo l'attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
3. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti disciplinati dal D.P.R. 509/97 per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
4. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.

Art. 3 - Delimitazione territoriale

1. Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo così come individuato nella cartografia di riferimento costituita dal Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.).
2. Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Caorle sono tutte quelle incluse nei confini comunali.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le aree demaniali di interesse militare identificate nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21.12.1995.

Art. 4 - Competenze gestionali del Comune

1. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul Demanio Marittimo, il Comune di Caorle provvede principalmente a:
 - a) rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime;
 - b) revoca e decadenza delle concessioni;
 - c) rilascio autorizzazioni di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (variazione al contenuto della concessione);
 - d) anticipata occupazione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione;
 - e) rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 45 bis e successive modifiche (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione) del Codice della Navigazione;
 - f) rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione;
 - g) adempimenti relativi al calcolo, alla richiesta dei canoni ed alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
 - h) vigilanza sulle aree del demanio marittimo;
 - i) emanazione di eventuali provvedimenti sanzionatori di autotutela previsti dalla normativa vigente;
 - j) rilascio delle autorizzazioni per quanto contenuto nel presente regolamento.

Art. 5 - Disciplina delle prescrizioni di gestione

1. Fra la battigia e l'area occupata per ogni utilizzazione in concessione deve essere garantita costantemente e continuativamente una fascia di rispetto di almeno 5 metri lineari misurate in condizioni meteo marine stabili per il libero transito dei fruitori della spiaggia, e pertanto il concessionario è tenuto ad arretrare la propria occupazione in caso di avanzamento della linea del mare, con una tolleranza massima di metri lineari 0,50.
2. Deve essere comunque garantito il libero transito pedonale (escluso qualsiasi mezzo) alle zone demaniali e pertanto un concessionario non può impedire il passaggio all'interno della propria concessione.
3. Nella gestione della propria concessione deve comunque essere garantita e facilitata la fruibilità da parte dei portatori di handicap.
4. Per la tutela delle strutture nel periodo invernale, sono ammesse recinzioni / protezioni secondo le disposizioni dell'ufficio comunale preposto.
5. Tutte le strutture installate sull'arenile nell'area di concessione stagionale senza ancoraggio permanente al suolo, compresi gli ombrelloni, le pedane e le sedute e qualsiasi altro oggetto od impianto devono comunque essere rimosse a fine stagione

Titolo II

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6. Principi e normativa applicabile

1. L'assegnazione di concessioni e la modifica del contenuto di concessioni già rilasciate sono disposte con procedimento ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, efficacia, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, previsti dall'art. 4 del d.lgs. 50/2016, e conformemente al diritto dell'Unione europea, compresa la Direttiva 2006/123/CE.
2. Il bando di gara o l'avviso pubblico, nell'ambito nella cornice normativa delle disposizioni nazionali, regionali e del regolamento comunale in materia di demanio marittimo, potrà prevedere delle disposizioni per disciplinare nel dettaglio e operativamente le diverse fasi della procedura ad evidenza pubblica.
3. Il procedimento deve garantire la segretezza delle offerte e favorire la partecipazione di microimprese e piccole e medie imprese, anche riunite in raggruppamenti o consorzi, ed enti del terzo settore;
4. Obiettivo del procedimento prioritario è individuare i soggetti più idonei a garantire una gestione del bene demaniale che ne assicuri la fruibilità pubblica, nonché la migliore funzionalità e produttività per la finalità turistica, a pena di decadenza in caso di inadempimento, e che valorizzi anche le aree contigue e il sistema turistico-ricettivo locale, conformemente al principio che lo sviluppo deve essere sostenibile e deve salvaguardare le risorse ambientali e culturali del territorio.
5. Non sono soggette a procedimento ad evidenza pubblica le modifiche del contenuto delle concessioni già rilasciate:
 - a) che siano già state previste nell'avviso pubblico o nel bando di gara;
 - b) che riguardino la ri-perimetrazione dell'area conseguente a fenomeni di erosione o ripascimento dell'arenile;
 - c) che siano giustificate da fatti oggettivi non prevedibili al momento del rilascio della concessione e siano funzionali ad una più efficiente individuazione degli spazi di transito o di servizio, anche a seguito della sopravvenuta modifica della pianificazione pubblica dell'arenile e che, in ogni caso, non comportino un aumento nell'estensione dell'area concessa superiore al 20%;
 - d) che riguardino la realizzazione di opere che non determinano un'alterazione sostanziale del complessivo contenuto originario della concessione;
6. Le modifiche soggette a procedimento ad evidenza pubblica non pregiudicano i diritti del concessionario derivanti dalla concessione di cui sia titolare.
7. In presenza di oggettivi motivi d'urgenza, anche in assenza di procedimento ad evidenza pubblica, l'amministrazione può rilasciare, ai sensi dell'art. 10 R.C.N, concessioni temporanee per il tempo strettamente necessario all'esperimento delle procedure di affidamento, di durata, in ogni caso, non superiore a 6 mesi, a favore del soggetto titolare di una concessione in scadenza;
8. Il titolare della concessione temporanea è equiparato a concessionario uscente, anche in relazione agli obblighi connessi alla rimessione in pristino dell'area.

Art. 7. Domande di assegnazione di concessione. Requisiti generali di ammissibilità

1. Possono chiedere l'assegnazione di concessioni i soggetti aventi i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per intrattenere rapporti contrattuali o concessori con la pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto previsto, in particolare dall'art. 32-ter del Codice penale "*Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*".
2. Le domande, unitamente ad autocertificazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, sono presentate all'ufficio comunale competente mediante i modelli ministeriali relativi al sistema informativo del demanio marittimo S.I.D. unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S2 della legge regionale del Veneto n.33 e all'attestazione del versamento delle spese istruttorie, ai sensi dell'art. 11 reg. C.N. Il piano finanziario di investimento e di ammortamento, il Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi, il piano finanziario che evidenzia i costi di realizzazione delle opere, il cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti dovranno essere trasmessi al Comune, per ragioni di tutela della segretezza delle offerte, solo nel momento in cui venga accertato che non vi sia alcuna manifestazione di interesse in concorrenza (art 08 regolamento) o in sede di presentazione dell'offerta tecnica (art 15 regolamento).
3. Il Comune dovrà acquisire, prima del rilascio del titolo concessorio, il parere delle autorità statali competenti e della Regione Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto della concessione. Nel caso in cui i pareri non pervengano entro trenta giorni il Comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla richiesta del parere, come previsto dall'allegato S/3 lettera a) della legge regionale 33/2002.

Art. 8 Misure per la trasparenza, la pubblicità e la concorrenza

1. L'amministrazione, a seguito della presentazione di almeno una domanda di assegnazione di una concessione oppure di propria iniziativa, ne dà notizia mediante pubblicazione di avviso pubblico per sollecitare eventuali manifestazioni di interesse che dovranno essere presentate entro il termine di 30

giorni, decorrenti dal primo giorno di pubblicazione da chi possiede e autocertifichi il possesso dei requisiti di ammissibilità. L'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 30 giorni all'albo pretorio informatico del Comune e nel sito del Comune, sezione amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti e in una pagina "in evidenza" visibile a chi accede direttamente al sito e facilmente reperibile dai motori di ricerca, nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

2. L'avviso pubblico deve indicare gli elementi essenziali della concessione da assegnare, quali:
 - a. l'individuazione e lo stato di fatto e di diritto dell'area, incluse le eventuali pertinenze pubbliche e le altre opere non amovibili o amovibili insistenti sull'area, con l'informazione che il termine per la rimozione delle opere amovibili e di quelle inamovibili che lo Stato non incameri, potrà, a richiesta del concessionario, essere differito dal Comune oltre la scadenza della concessione fino ai 60 giorni successivi all'assegnazione della nuova concessione, a condizione che il concessionario uscente rilasci la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 15, comma 2;
 - b. le finalità, l'oggetto e la decorrenza della concessione che dovrà tener conto dei tempi tecnici per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica e per l'eventuale insediamento ed inizio attività di un nuovo concessionario;
 - c. l'individuazione dell'attività economica principale e delle attività economiche secondarie che sono state esercitate nell'area;
 - d. la durata;
 - e. il canone complessivo presunto dovuto in base alla legge;
 - f. l'importo minimo dell'investimento dovuto dal concessionario per l'estensione della durata oltre il termine minimo di sei anni e comunque fino ad un massimo di venti anni, ai sensi di quanto previsto dall'allegato S3, lettere e) bis e ter), della legge regionale 33/2002;
 - g. i requisiti soggettivi di partecipazione;
 - h. le condizioni di ammissibilità dell'offerta;
 - i. le modalità di accesso alla documentazione tecnica e di sopralluogo;
 - j. l'invito a presentare eventuali manifestazioni di interesse mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R e il relativo termine decorrente dal primo giorno di pubblicazione dell'avviso pari a 30 giorni;
3. L'avviso deve invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro 20 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione le osservazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 R.C.N., che credano opportune che il Comune ha l'obbligo di valutare dandone conto nella motivazione nel successivo atto relativo al procedimento di evidenza pubblica oggetto dell'avviso.
4. Qualora entro la scadenza del termine di cui all'art. 8 comma 1 sia presentata una sola domanda oppure una sola manifestazione di interesse, il responsabile del procedimento, previa verifica della conformità all'avviso pubblico e alla regolamentazione vigente, darà corso al procedimento per l'assegnazione della concessione, fatta salva l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge e di tutti gli allegati previsti dall'allegato S/2 della legge regionale 33/2002;
5. Le disposizioni precedenti, per quanto di ragione e con gli opportuni adattamenti anche dei contenuti dell'avviso pubblico, si applicano anche alle domande di modifica di concessioni soggette a procedimento ad evidenza pubblica.
6. E' fatta salva la possibilità di dare avvio alla procedura di assegnazione della concessione direttamente mediante una procedura aperta attraverso un bando di gara avente il contenuto di cui all'art. 8 comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del regolamento.

Art. 09. Disciplina del procedimento in presenza di pluralità di domande o manifestazioni di interesse

1. Nel caso di tempestiva presentazione di domande e/o manifestazioni di interesse concorrenti, il responsabile del procedimento, previa verifica di ammissibilità e di corrispondenza delle manifestazioni di interesse all'avviso pubblico, comunica agli interessati un disciplinare di gara, con invito a presentare, entro un termine perentorio non inferiore a 60 giorni, un'offerta tecnica ed economica, comprensiva anche di un'autocertificazione del possesso dei requisiti speciali richiesti.
2. Nel disciplinare di gara può essere prevista una cauzione provvisoria pari al 2% del canone complessivo presunto dovuto in base alla legge e una specifica polizza fideiussoria "a prima richiesta" a carico del concessionario uscente partecipante alla gara a garanzia dell'obbligo di rimuovere tempestivamente opere insistenti del demanio marittimo, salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 lettera a).
3. Sono requisiti soggettivi speciali:
 - a. l'iscrizione in Registri tenuti da Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nei Registri delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle esercitabili nell'area demaniale marittima oggetto di domanda, o documentazione equivalente per soggetti stabiliti in altri Paesi membri dell'Unione
 - b. l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o ad analogo Registro regionale, o attestazione di situazione equivalente per soggetti stabiliti in altri Paesi dell'Unione, in alternativa al requisito di cui al punto a)Il disciplinare di gara potrà comunque prevedere altri requisiti speciali di partecipazione in relazione alla specificità di singole concessioni secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza e comunque in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori.

Art. 10. Condizioni di ammissibilità dell'offerta tecnica

È condizione generale di ammissibilità dell'offerta tecnica e perciò non attribuisce alcun punteggio la compatibilità complessiva dell'offerta tecnica coi vincoli ambientali e paesaggistici e con la pianificazione territoriale, urbanistica e dell'arenile.

Il bando o l'Avviso pubblico, laddove ritenuto necessario dall'Ente concedente, in relazione allo specifico oggetto della concessione, può indicare come condizioni speciali di ammissibilità dell'offerta tecnica uno o più degli elementi (compatibilità di dettaglio) di cui all'allegato S3, lettera e), n. 2), della L.R. n. 33/2002.

In entrambi i casi, prima di procedere all'esclusione dell'offerta tecnica incompatibile, l'Amministrazione invita la Ditta Offerente a presentare, entro e non oltre 10 giorni, le proprie controdeduzioni, chiarimenti e/o integrazioni ritenute utili a rimuovere le difformità. In mancanza di riscontro, come pure nel caso di riscontro non pertinente, l'Amministrazione esclude definitivamente la Ditta dal procedimento ad evidenza pubblica.

Art. 11. Criteri di valutazione delle proposte concorrenti

1. Le proposte sono valutate in conformità ai criteri fissati dalla normativa nazionale vigente e dalla legge regionale del Veneto n. 33 del 2002, con particolare riferimento all'allegato S3 nel rispetto dei principi di cui all'art. 12.
2. Le proposte concorrenti sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di 100 punti, ripartiti dal disciplinare di gara entro i limiti seguenti: da 65 a 75 per la proposta tecnica, da 20 a 30 per il *know-how* e l'*esperienza tecnica e professionale già acquisita nello svolgimento di un'attività economica assimilabile a quella esercitabile in via principale nell' area demaniale marittima*; fino a 5 punti per l'offerta economica.
3. **L'offerta Tecnica** deve includere:
 - a) progetto di gestione (da 15 a 20 punti): valutazione delle caratteristiche e delle modalità di gestione, nonché degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni; servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, tenendo conto anche dell' eventuale correlazione funzionale dell' arenile oggetto di concessione con l'attività della struttura ricettiva insediata in area antistante e contigua), da incrementare rispetto a quelli minimi previsti dalla legge e dagli strumenti urbanistici, anche con riguardo all'offerta di specifici servizi turistici in periodi dell'anno non di alta stagione (centri informazione ambientale); qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi; maggior sicurezza e vigilanza sulle spiagge anche nei tratti di spiaggia libera; preferenza per utilizzo attrezzature non fisse e completamente amovibili qualora le concessioni demaniali ricadano nell'arenile, qualità e condizioni favorevoli del servizio offerte agli utenti (piano tariffario) degli stabilimenti balneari, carattere innovativo dei servizi che si intendono prestare;
 - b) piano di investimenti - con importi e programmazione temporale - asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale ovvero, nei casi di investimenti complessivamente superiori a 990.000 euro (o diversa soglia fissata dall'Ente concedente), da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso di cui all'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e piano della manutenzione programmata - da 15 a 20 punti - tipologia e consistenza degli investimenti e delle attività che si intendono esercitare; sostenibilità ambientale (utilizzo di materiali ecocompatibili, impiego di energie rinnovabili, efficienza energetica), qualità e modernizzazione delle infrastrutture, tutela degli ecosistemi coinvolti, tutela e valorizzazione di beni culturali/ ambientali all'interno o in prossimità dell' area oggetto della concessione (verde pubblico, spazi di accesso, parcheggio, zone protette ecc.), miglioramento accessibilità e fruibilità demanio anche da parte dei soggetti diversamente abili; serietà delle garanzie offerte;
 - c) eventuali investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare al di fuori dell'area oggetto della concessione purché collegate funzionalmente alla stessa e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale (fino a 5 punti): viabilità, parcheggi pubblici, altre infrastrutture pubbliche, con la precisazione che tali investimenti devono essere inclusi nelle asseverazioni e garanzie di cui alla lettera b); il punteggio può essere incrementato fino ad un massimo 10 punti qualora gli investimenti proposti formino oggetto di proposte di accordo pubblico-privato con l'ente concedente e/o riguardino opere di difesa della linea della costa e il ripascimento delle spiagge soggette ad erosione marina nonché interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal Comune per la valorizzazione anche del demanio marittimo;
 - d) sostenibilità sociale del progetto (fino a 5 punti): benefici indiretti e diretti per lo sviluppo dell'economia locale (utilizzo prodotti locali, acquisizione servizi da imprese locali, ecc) e per impiego di manodopera locale, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali e in relazione alla tipologia della concessione da gestire;
 - e) gestione diretta delle attività principali (fino a 5 punti): da parte del richiedente, avuto riguardo all' importanza dei requisiti speciali di selezione richiesti per la gestione della concessione;
 - f) capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale (fino a 15 punti): collaborazione con uffici IAT, formazione del personale sulle principali risorse ambientali e culturali e sui servizi presenti nel territorio, previsione servizi dedicati alla conoscenza e alla fruizione del territorio della destinazione, grado di integrazione o di collaborazione con le- strutture ricettive in aree contigue per favorire prioritariamente l'accesso e la fruizione dei clienti delle predette strutture alle aree dell'arenile prospiciente oggetto di concessione; collegamento funzionale dell'area demaniale

oggetto di concessione con l'attività della struttura ricettiva confinante, insistente su area pubblica, su area privata o in parte su area pubblica e su area privata, desumibile anche dagli strumenti urbanistici vigenti;

g) maggiore durata stagionale (fino a 5 punti)

4. II KNOW-HOW e l'esperienza tecnica e professionale già acquisita, nello svolgimento di un'attività economica assimilabile a quella esercitabile in via principale nell'area demaniale marittima, dovranno essere valutati in base a:

a) durata e contenuto dell'esperienza maturata ove è stata esercitata l'attività da parte del concorrente, tenuto conto della eventuale gestione di aree del demanio marittimo, che dovrà essere il più possibile comparabile con quella oggetto della concessione in gara in termini di oggetto, natura, estensione e tipologia dei servizi necessari ad un più proficuo utilizzo del demanio marittimo (da 5 a 10 punti);

b) avvenuta valorizzazione delle area del demanio marittimo di cui al punto a), dal 01/01/2019, (data di entrata in vigore della legge 145/2018), tenendo conto degli investimenti già realizzati e non ancora ammortizzati previsti dall' allegato S/3 lettera e)bis della legge regionale 33/2022, come dovrà risultare da una relazione tecnica asseverata da un professionista iscritto al pertinente albo professionale; (da 5 a 10 punti);

c) risultati raggiunti in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale in relazione a strategie, processi, prodotti innovativi, dimostrabile dall' approvazione di bilanci sociali, ambientali e di impatto (fino a 5 punti);

d) possesso certificazioni ambientali nei processi produttivi e di certificazioni relative alla qualità della gestione nelle spiagge e/o delle strutture ricettive e/o di altri beni produttivi oggetto della concessione (fino a 5 punti).

e) 1 PER LE STRUTTURE RICETTIVE: maggiore capacità di intercettare presenze in relazione alla ricettività della struttura misurata dal rapporto tra:

A) numero presenze medie negli ultimi 3 anni (con esclusione degli anni di vigenza dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19)

B) capacità ricettiva struttura media negli ultimi 3 anni

Al concorrente che dimostrerà di avere il valore più alto $C=A/B$ come risultante del rapporto più sopra specificato verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, agli altri in proporzione.

applicando la seguente formula:

$$P = (\text{per}\% \text{-iesima}) / (\text{per}\% \text{ max}) \times 5$$

ove P=punteggio da attribuire a ciascun concorrente

C%-iesima= capacità intercettare presenze in relazione alla ricettività della struttura C% max= capacità intercettare presenze in relazione alla ricettività della struttura più alta 5= punteggio massimo attribuibile

d) 2 PER LE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE AVENTI SCOPO DI LUCRO: maggiore capacità di generare fatturato per mq misurata dal rapporto tra

A) fatturato annuo medio relativo agli ultimi 3 anni (con esclusione degli anni di vigenza dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19)

B) superficie utile complessiva destinata all' attività economica espressa in mq

Al concorrente che dimostrerà di avere il valore più alto $C=A/B$ come risultante del rapporto più sopra specificato verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, agli altri in proporzione applicando la seguente formula:

$P = (\text{per}\% \text{-iesima}) / (\text{per}\% \text{ max}) \times 5$ ove P=punteggio da attribuire a ciascun concorrente C%-iesima= capacità generare fatturato per mq iesimo C% max= capacità generare fatturato per mq più alta 5= punteggio massimo attribuibile

5. L'offerta economica dovrà essere valutata in termini di maggior percentuale canone rispetto a quello previsto dalla legge nazionale vigente: da 1 a 5 punti in proporzione alla maggior percentuale offerta, con attribuzione di 5 punti all' offerta che presenta un rialzo percentuale maggiore.

6. Il disciplinare di gara o la lettera d'invito, in relazione all'oggetto e al contenuto della concessione demaniale marittima e alla tipologia di insediamento con riferimento a quanto previsto dall' allegato S/4 della legge regionale 33/2002:

- fissa i punteggi entro i limiti minimi e massimi sopra indicati per la valutazione dell'offerta tecnica e del KNOW-HOW;

- individua i sub sub-criteri di valutazione ritenuti più appropriati alla tipologia di insediamento e all' oggetto e al contenuto della concessione demaniale marittima, tra quelli previsti, in via generale, dal regolamento;

- determina il punteggio dei sub-criteri individuati che potrà essere uguale, inferiore o superiore a quello specificato nel regolamento;

- prevede obbligatoriamente che il punteggio da attribuire all'offerta economica non sia superiore a 5 punti.

7. Si applica inoltre in ogni caso quanto disposto dall' allegato S3 paragrafo e) bis e paragrafo e) ter della

legge regionale n. 33/2002, per le procedure ad evidenza pubblica relative al rilascio di concessioni superiori a sei anni e non superiori a 20 anni.

8. La quota di investimento destinata a contributi finanziari per operazioni attuate da enti pubblici o a controllo pubblico, previste da apposite convenzioni con i concessionari di cui al comma 4 della lettera e-bis) della legge regionale n. 33/2002, viene valutata anche a favore delle domande concorrenti ove i richiedenti assumano l'impegno, quando la convenzione sia stata stipulata precedentemente alla procedura comparativa, di assumere come propri gli obblighi convenzionali già assunti dall'assegnatario della concessione, subentrando nella posizione contrattuale del precedente concessionario.
9. Al disciplinare di gara dovrà essere allegato:
 - un capitolato contenente le condizioni economiche e giuridiche della concessione;
 - una relazione tecnico-illustrativa da cui risulti l'esatta identificazione catastale dell' area oggetto della concessione e degli immobili ivi insistenti, la situazione relativa al rispetto della normativa edilizia vigente, i vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale esistenti e ogni altra informazioni utile che consenta agli operatori economici interessati di presentare una offerta che tenga conto esattamente del contesto di riferimento e che sia appropriata all' oggetto della concessione esattamente individuato e determinato nei documenti di gara.
10. Il disciplinare di gara e tutti gli atti relativi della procedura ad evidenza pubblica dovranno essere pubblicati nel sito del Comune, amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti tenendo conto della necessità di tutelare la segretezza delle offerte. In tal caso la pubblicazione dei documenti allegati alle offerte e dei verbali di gara, dovrà essere differita nel momento in cui in cui si concluderà la procedura ad evidenza pubblica.

Art. 12 - Assegnazione della concessione

1. Decorso il termine per la presentazione delle offerte, il responsabile unico del procedimento nomina una commissione di gara di tre componenti aventi la professionalità richiesta in relazione allo oggetto e al contenuto della concessione per la valutazione comparativa delle istanze in concorrenza.
2. La commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati all'art. 11 con l'attribuzione di un punteggio a ciascuna offerta, dopo avere escluso le offerte non ammissibili ai sensi di quanto previsto dall' art 10.
3. Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di assegnazione della concessione previa verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di domanda e ne dà comunicazione, unitamente ai verbali di gara, a tutti i concorrenti.

ART. 13 Atti successivi all'assegnazione.

1. Il responsabile del procedimento invita l'assegnatario a presentare, entro trenta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione, qualora non fosse già stata inoltrata prima dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica, la formale di domanda di concessione nei termini previsti dall' art 13 del regolamento e gli allegati ivi previsti. (modello ministeriale SID e documentazione prevista dall' allegato S2 della legge 33/2002, ecc.).
2. L'assegnatario dovrà presentare una garanzia fideiussoria nelle misure di legge e le polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso i terzi e per il rischio di scoppio incendio fulmine.
3. All'esito dei suddetti adempimenti viene stipulato il disciplinare relativo alla concessione assegnata ai sensi dell'art. 19 R.C.N., fermo restando l'applicazione della normativa vigente in materia di commercio, igiene e sanità pubblica, edilizia-urbanistica e T.U.L.P.S.
4. Decorso il termine di trenta giorni senza la presentazione della documentazione richiesta, l'assegnatario è escluso dalla procedura e la concessione è assegnata al soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.

Art. 14 - Rilascio di concessione per altri usi

1. Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le eventuali concessioni necessarie per:
 - autorizzazioni per eventi sportivi e ricreativi e tutto quanto altro previsto dal successivo art. 10.
 - realizzazione di sottoservizi;
 - adeguamenti igienico - sanitari di impianti esistenti;
 - adeguamenti delle strutture concessionate a norme settoriali o di legge; standard urbanistici, passeggiate, camminamenti, aiuole, torrette di sorveglianza, aree di primo soccorso, aree di uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale o privati in convenzione con la stessa.

Art. 15 - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitielli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia e/o livellamenti dell'arenile;
2. accensione di fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi altro prodotto infiammabile o inquinante;

3. conduzione sulla spiaggia di cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti e per i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S.;
I concessionari possono tuttavia, nell'ambito del proprio impianto ad uso balneare, individuare aree, debitamente attrezzate, da adibire ad accoglienza di animali domestici, salvaguardando, comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
4. transito e sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap. L'autorizzazione può essere rilasciata con validità estesa a tutti i giorni dell'anno, con esclusioni della fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre;
5. installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
6. svolgimento di gare e altre attività organizzate;
7. tutte le attività ed attrezzature anche temporanee e provvisorie non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato degli Arenili;
8. svolgimento di attività pirotecniche;
9. manifestazioni di qualsiasi genere;
10. attività di fotografo ambulante;
11. pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
12. il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Caorle, fatti salvi i titolari di autorizzazione al noleggio natanti cosiddetti da spiaggia (tranne unità e tavole a vela). Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Caorle e al Comune di Caorle. Il corridoio dovrà avere uso pubblico.

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale e non vengono ritenute occupazioni soggette a canone tutte le manifestazioni sportive e culturali non a precarie e temporanee non a scopo di lucro della durata inferiore ad 1 giorno.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo qualsiasi attività che verrà svolta nell'arenile.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Divieti generali

E' vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali, fino ad una distanza di 200 metri verso il largo;
- nelle zone dichiarate non idonee alla balneazione con appositi provvedimenti (ordinanze);
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere, posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, ove si svolgono attività balneari:

- 1) collocare, sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al libero transito e alla balneazione;
- 2) prendere il sole a terra, collocare qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sedie sdraio, lettini, ecc.) dal limite della concessione (lato mare) e fino alla battigia, nonché sulle aree destinate alla sosta dei natanti;
- 3) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 1000 piedi (300 metri) nonché ammarare, atterrare e decollare;
- 4) far sostare le imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione di quelle autorizzate;
- 5) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere e sui pennelli non attrezzati per il passaggio;
- 6) praticare o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni, provenienti da terra o da mare, che rechino danno, molestie o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
- 7) l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...);
- 8) la produzione e la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri, ecc...;
- 9) impedire il libero accesso alle scale di raccordo tra l'arenile e la passeggiata a mare nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare;
- 10) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
- 11) dal 15 aprile al 15 ottobre è vietato circolare con veicoli non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate adiacenti, al di fuori del tratto di passeggiata da Porto Santa Margherita a Duna Verde negli orari dalle 21.00 alle 8.00.

Art. 17 - Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima da apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

Art. 18 - Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 19 - Disciplina del commercio al dettaglio

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è disciplinato dalla L.R.V. n. 33/2002 e soggetto a Nulla Osta Comunale.

E' comunque vietato l'esercizio del commercio ambulante sullo specchio acqueo antistante il litorale.

Con deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno saranno stabiliti i criteri per il rilascio del nulla osta e la stagionalità.

Art. 20 - Corridoi di lancio

1. E' soggetto ad autorizzazione il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Caorle, fatti salvi i titolari di autorizzazione al noleggio natanti cosiddetti da spiaggia (tranne unità e tavole a vela). Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Caorle e al Comune di Caorle. Il corridoio dovrà avere uso pubblico.
2. Le richieste ordinariamente devono essere presentate entro il 15 Giugno di ogni anno. Successivamente potranno essere prese in considerazione solo per motivi eccezionali e ben giustificati.
3. Detti corridoi dovranno essere realizzati secondo i requisiti tecnici individuati dall'Autorità Marittima competente.

Art. 21 – Strutture sull'arenile

1. La struttura e l'organizzazione dell'arenile con particolare riguardo alla distribuzione delle aree libere e delle aree in concessione è regolata dal Piano Particolareggiato degli Arenili e dai relativi Piani di Settore/Comparto.

Art. 22 - Spiaggia libera

1. Le aree libere funzionali alla balneazione sono regolate dall'art. 10 delle NTA del Piano Particolareggiato degli Arenili
2. Il Comune si riserva di destinare e/o attrezzare le zone di arenile non oggetto di concessione a terzi con impianti sportivi, aree gioco per bambini ed altre finalità di interesse pubblico purché ciò non costituisca ostacolo alla libera fruizione della spiaggia libera ed all'accesso al mare, salvaguardando comunque la fascia di rispetto lungo la battigia per il libero transito delle persone.
3. Il Comune ha la facoltà di individuare apposite aree nelle quali è possibile sostare anche con gli animali.

Art. 23 - Ampliamenti / slittamenti in profondità di concessioni esistenti per ripascimento

1. Nel caso in cui si verifichi un incremento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione ed il mare, l'area così creata può essere attribuita al concessionario antistante per la posa di ombrelloni e sdraio, secondo le modalità e le procedure di cui alla vigente Legge Regionale ed al Codice della Navigazione.
2. Il richiedente dovrà produrre idonea istanza per l'ampliamento o slittamento (in caso di semplice traslazione verso il mare senza aumento di superficie) della concessione esistente.

Art. 24 - Anticipata occupazione per opere di difficile rimozione

1. Il presente articolo disciplina le concessioni demaniali rilasciate per "atto formale".
2. L'anticipata occupazione ed il conseguente uso di beni del Demanio Marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza.
3. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
4. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.
5. La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se l'Amministrazione non comunica risposta positiva all'istanza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
6. L'anticipata occupazione è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo e non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

Art. 25 - Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione cointestata al Comune e all'Agenzia del Demanio, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.
2. Inoltre, la garanzia fidejussoria deve essere costituita alle seguenti condizioni:
 - validità a 180 gg. successivi alla scadenza della concessione;
 - rinuncia da parte dell' Ente garante al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile con automatico reintegro.
3. L'ammontare minimo della cauzione non deve mai essere inferiore a 2 annualità di canone per le concessioni che non prevedano la realizzazione di strutture o impianti.
4. La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione rilasciata da società regolarmente autorizzata e/o bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'Ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. ecc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.
5. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
6. La cauzione è anche incamerata per la realizzazione, in via sostitutiva delle opere del Piano Particolareggiato degli Arenili, salvo conguaglio o maggior credito comunale e sempre salve le ipotesi di decadenza di cui al successivo art. 29.

Art. 26 - Pulizia degli arenili

1. Il concessionario è tenuto alla pulizia dell'arenile compresa la battigia, con facoltà di accedervi anche con mezzi meccanici per il tempo strettamente necessario alle operazioni di pulizia, i cui estremi di identificazione devono essere comunicati al Comune.
2. La pulizia dei tratti di arenile non concessionati, ivi compresi i tratti di spiaggia libera, ma concessionabili dovranno essere curati, puliti e vigilati dai concessionari delle rimanenti porzioni di arenile entro il Settore, con obbligazione solidale tra gli stessi, fino a che i tratti in questione non vengano assegnati in concessione.

Art. 27 - Sicurezza dei bagnanti e degli utenti

1. I concessionari delle strutture turistico - ricreative sui beni demaniali marittimi devono garantire idoneo servizio di vigilanza sull'arenile e sullo specchio di mare antistante la propria concessione, sia con la presenza di personale specializzato in salvamento che con idonee attrezzature di salvataggio anche in mare e di primo soccorso, nel rispetto dei provvedimenti in materia.

Titolo III

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Art. 28 – Canoni e imposta regionale

1. La misura del canone e dell'imposta regionale, determinate dalle norme vigenti, sono calcolate dal concessionario con riferimento all'area concessa.
2. Il calcolo deve essere dimostrato mediante apposita scheda che indichi la classificazione dell'area, l'area scoperta, l'area occupata con impianti di facile rimozione, l'area occupata con impianti di difficile rimozione, le pertinenze e gli elementi che danno titolo per eventuali riduzioni.
3. I dati indicati per il calcolo del canone devono essere attestati con autocertificazione.
4. Il Comune, a seguito di verifica, richiede le eventuali somme dovute a titolo di integrazione e conguaglio, entro cinque anni dalla data dell'introito, maggiorate degli interessi al tasso legale, eventualmente rivalendosi sulla cauzione.
5. Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato III, salva l'applicazione delle misure minime previste dall'art. 3 del D.M. n. 342/1998 e sue successive modificazioni, integrazioni o provvedimenti sostitutivi.

Art. 29 - Pagamento del canone e dell'imposta regionale

1. La prima rata del canone e dell'imposta regionale, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1 Gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.
4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo, calcolato sulla base dell'aggiornamento dovuto.
5. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.

Art. 30 - Riduzione del canone

1. Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'art. 2 del Regolamento approvato con D.M. 5 agosto 1998, n. 342 e sue successive modificazioni, integrazioni o provvedimenti sostitutivi.

Art. 31 - Canoni ricognitori

1. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, fermi restando gli importi minimi stabiliti dal D.M. 05/08/1998 n. 342 e sue successive modificazioni o provvedimenti sostitutivi.

Titolo IV

CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Art. 32 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio

1. La concessione è revocabile in tutto o in parte, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 comma 2 del Codice della Navigazione.
2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.
3. Nel caso in cui la concessione rilasciata per finalità turistico - ricreative venga revocata per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con il Piano Particolareggiato degli Arenili (P.P.A.), i concessionari non hanno diritto ad indennizzi ma hanno criteri di preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni previste nel Piano stesso.
4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune.

Art. 33 - Rinuncia alla concessione

1. La dichiarazione di rinuncia alla concessione deve specificare i motivi della rinuncia. Viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di stabilire il periodo di effettiva cessione dell'area / struttura concessionata.

Art. 34- Decadenza del titolo concessorio

1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione:
 - a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
 - b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
 - c) per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
 - d) per omesso pagamento del canone per due annualità;
 - e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f) per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da leggi, o regolamenti sia statali, che regionali, che comunali e connessi atti di normazione secondaria;
 - g) per mancanza di servizio di salvataggio e di pulizia e cura dell'arenile in concessione e altri stabiliti nell'atto di concessione;
 - h) per la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari alla titolarità della concessione;
 - i) per mancato rispetto delle Norme Tecniche Attuative del Piano Particolareggiato degli Arenili.
2. Per i casi a) e b) l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

3. Prima di dichiarare la decadenza il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.
4. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
6. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione, fatto salvo il tempo in cui trascorra la sospensione dei termini.

Titolo V **SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO**

Art. 35 - Subingresso nella concessione

1. Il subingresso nella concessione può essere autorizzato dal Comune ai sensi di quanto previsto dall' art 46 del C.N e dall' art 30 del R.C.N in tutti quei casi in cui non vi sia una elusione delle regole previste nel presente regolamento a tutela dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento.
2. La successione per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza dell'originario concessionario può essere causa di subingresso di un altro operatore economico a condizione che lo stesso possieda i requisiti generali e speciali previsti per gestire la concessione.

Art. 36 - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione

1. Il concessionario previa autorizzazione del Comune, può affidare ai sensi di quanto previsto dall' art 45 bis del C.N ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione fino all'intera sua durata.
2. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata quando l'esercizio diretto della concessione ha costituito elemento di preferenza nel concorso di più domande di concessione, salvo che non si tratti di affidamento di attività secondarie.
3. I soggetti individuati devono possedere i requisiti soggettivi e la regolarità contributiva.
L'attività si intende secondaria quando è strumentale o accessoria e/o comunque caratterizzata da elementi di specificità rispetto allo scopo/oggetto indicato nella concessione e comporta l'uso di un'area inferiore alla metà dell'area in concessione. La strumentalità, accessorialità e specificità dell'attività secondaria deve essere adeguatamente dimostrata nella richiesta di autorizzazione fermo restando che in ogni caso una nuova attività secondaria potrà essere autorizzata se la stessa consente un utilizzo proficuo del demanio marittimo e sia simile a quelle eventualmente previste nell' avviso pubblico di cui all' art 08.
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata tramite modello D6 ministeriale corredato dalle seguenti ulteriori informazioni e/o documenti:
 - a) i dati del terzo individuato con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti;
 - b) oggetto dell'attività da subaffidare;
 - c) individuazione planimetrica della stessa all'interno dell'area in concessione;
5. L'efficacia della autorizzazione è subordinata alla presentazione al protocollo del Comune dell'atto privato di affidamento al terzo (atto notarile e/o scrittura privata autenticata dal Notaio e/o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate)
6. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine di 60 (sessanta) giorni.

Titolo VI **VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

Art. 37 - Variazioni al contenuto della concessione

1. Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime, come previsto all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, approvato con D.P.R. 328 del 15 febbraio 1952 e successive modifiche ed integrazioni, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale con la documentazione indicata nell'Allegato I. La domanda di variazione al contenuto della concessione dovrà essere conforme alle previsioni del P.P.A. e/o di ogni altro atto di pianificazione territoriale.
2. Sono possibili ampliamenti delle concessioni esistenti conformemente a quanto disposto dalla L.R.V. 33/2002, allegato S2.

3. L'Ufficio Demanio Marittimo, entro 30 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa.
4. L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine di presentazione. Il provvedimento è rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo a seguito di istruttoria con gli uffici esterni competenti.
5. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione ("manutenzione ordinaria" art. 3 lettera a) della legge 457/78) o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere autorizzata per scritto, senza istruttoria con gli uffici esterni competenti.
6. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria acquisendo i pareri necessari, e redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria.
7. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Responsabile del Servizio può altresì indire una Conferenza di Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.
8. La Conferenza di Servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed uffici partecipanti, o comunque invitati a partecipare, alla predetta conferenza.
9. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo il tempo in cui trascorra la sospensione dei termini.

Titolo VII **SPESE DI ISTRUTTORIA**

Art. 38 - Diritti di istruttoria

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono annualmente determinate, con atto della Giunta Comunale.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Titolo VIII **ATTIVITA' DI VIGILANZA**

Art. 39 - Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale dell'ufficio o della Polizia Municipale.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Titolo IX **BALNEAZIONE**

Art. 40 - Ordinanza comunale sulla balneazione

1. Prima dell'inizio della stagione balneare il Comune emette apposita ordinanza con cui disciplina tutti gli aspetti connessi all'attività turistica:
2. Il Comune può prevedere una specifica disciplina temporanea su aree demaniali per motivi di salvaguardia ed interesse generale.

Titolo X **SANZIONI**

Art. 41 - Sanzioni

1. Le disposizioni, nonché le sanzioni del presente atto si applicano tutto l'anno.
Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui agli articoli 11, comma 2, p.ti 1 e 2, si applicano dal 1 Aprile al 15 Ottobre, fatte salve ulteriori modifiche stabilite dalle norme di settore.
Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui all'art. 19, si applicano nel periodo di validità del nulla osta.
2. La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relative alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi più gravi, la revoca (art. 42 del codice della navigazione), la decadenza (art. 47 del codice della navigazione) o la sospensione della concessione (art. 55 L.R.V. 33/2002). Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti.
3. Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 60 della L.R.V. n. 33/2002.
4. La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli artt. 54, 1161, 1164 e 1174, comma 2, del Codice della Navigazione.
Le violazioni all'art. 15, comma 1, punto 3, e all'art. 16, comma 2, punti 1, 2, 5, 6, 11 del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.
Le violazioni all'art. 16, comma 2, punti 7 e 8 del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 e confisca delle merci, attrezzature e prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività stesse.
5. Le violazioni dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana o dei Regolamenti e delle Ordinanze che li prevedono.
6. La competenza ad applicare sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99 e L.R.V. 10/77).
7. Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Titolo XI **NORME FINALI**

Art. 42 - Rinvii

8. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
9. Per quanto riguarda la disciplina urbanistico-edilizia e l'uso delle zone di Demanio Marittimo, si rimanda alle norme del Piano Particolareggiato degli Arenili (P.P.A.).
10. I soggetti concessionari di aree al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle norme comportamentali in esso previste entro la prima stagione balneare in cui il presente regolamento è efficace.
11. Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21.05.2005 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07.06.2004 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2020 (per le parti modificate).